



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 90
Del 31/10/2025**

OGGETTO:

SPOSTAMENTO MERCATO IN P. UBALDINO CHIUSURA PIAZZA

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.

Visto il D.l.vo 80/98.

Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

Visto lo Statuto del Comune di Loiano.

Visto il decreto Sindacale – n. 23 del 21/12/2023 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2025"

VISTO che nel tratto di Via Roma compreso tra il civico nr. 14/10 e il civico nr. 14, la società Hera Spa sta effettuando lavori di sostituzione tubature della rete idrica;

CONSIDERATO che nel tratto di Via Roma indicato, la domenica si svolge solitamente il mercato settimanale e vista la necessità di garantire agli ambulanti la possibilità di svolgere l'attività di vendita;

CONSIDERATA la necessità di spostare i banchi interessati nella Piazza Ubaldino;

RITENUTO di dover intervenire per motivi di sicurezza nella circolazione.

DISPONE

- Il divieto di circolazione e sosta su tutta la Piazza Ubaldino dalle ore 7:00 alle ore 14:00, di domenica 2/11/2025.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso ed ai mezzi di pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 14:00 dei giorni di mercato gli ambulanti, dovranno rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati e nettare il suolo pubblico utilizzato durante le operazioni di svolgimento del Mercato Settimanale. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.21 c.1 e 4 del vigente CDS e del regolamento comunale per la vendita su aree pubbliche

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.